



COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 57 del 23.09.2011

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e democratica, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione, nettezza e decoro di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. I Responsabili dei competenti settori nell'ambito delle potestà loro attribuite dal D. Lgs. 267/00 provvedono ad emanare ordinanze, pubblicate mediante idonei avvisi al pubblico, recanti disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana, esplicando ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni attribuitegli ai sensi dell'Art. 109 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare :

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituite nei modi e termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in generale;
- c) i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture d'uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

3. Per utilizzazioni di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva per l'esercizio di norma temporaneo, d'attività lecite anche di carattere privato ed e' sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione.

Art. 4 - Vigilanza

1. Al servizio ed alle funzioni di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore da questi delegato.

2. La vigilanza ed il controllo relativi all'applicazione delle norme del presente Regolamento sono affidati al personale della Polizia Locale ed agli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del vigente Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. I predetti pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, hanno facoltà di accedere – nelle dovute forme – negli atri, nelle scale, negli stabili, nei cantieri, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, allo scopo di accertare ogni violazione amministrativa secondo il disposto delle norme di cui all' Art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 5 - Sanzioni

1. Le violazioni ai disposti regolamentari contestati dagli addetti alla vigilanza nei modi e nei termini previsti per legge, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dal presente Regolamento e determinano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso; il personale accertatore ne deve fare espressa menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente dai responsabili delle violazioni, altrimenti l'esecuzione deve avvenire nei termini temporali indicati nel Verbale di accertamento con decorrenza dalla contestazione della violazione o dalla sua notifica.

L'esecuzione avviene sotto il controllo diretto dell'Ufficio di Polizia da cui dipende l'organo accertatore.

2. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti previsti dalle leggi penali, quando il trasgressore non esegue l'obbligo disposto nei suoi confronti nei termini di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio con esecuzione in danno. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a totale carico del trasgressore inadempiente a cui saranno altresì attribuite direttamente le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione.

3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita prevista dal presente regolamento, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista da quest'ultimo.

4. Qualora alla violazione della norme regolamentari od alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguano danni a beni comuni il responsabile, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, e' tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino quantificate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Ove il responsabile sia minore od incapace l'onere del rimborso e del

pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 6 - Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Alle violazioni alle norme disciplinate dal presente Regolamento e dalle ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.

E' consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della l. 689/'91.

2. Non e' data possibilità di pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 7 - Obbligo di ripristino

1. Qualora dalla violazione di norme di cui al presente regolamento si configuri l'obbligo di compiere, sospendere od interrompere una determinata attività, il ripristino o qualsiasi altro ordine impartito dall'agente accertatore, anche oralmente, la mancata esecuzione di quanto intimato comporterà la denuncia al trasgressore ai sensi dell'art. 650 del c.p..

2. Nel caso le violazioni alle disposizioni del presente regolamento abbiano arrecato danni al Comune, il Responsabile competente può ordinare al trasgressore o alla persona civilmente obbligata, a propria cura e spese, entro un termine definito, il ripristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose arrecate.

3. In caso di inosservanza il Responsabile competente può far eseguire i lavori necessari d'ufficio addebitando le spese conseguenti al trasgressore.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE

Art. 8 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune di Ponteranica, è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare o danneggiare monumenti, e facciate di edifici pubblici e privati;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo, o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) L'uso di qualunque mezzo quale burqa, niqab o altro indumento finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo;

e) legarsi od incatenarsi od arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazione pubblica, della segnaletica verticale ed in genere sui pubblici manufatti e edifici, sui monumenti. E' sempre vietato arrampicarsi sui pluviali, sia di edifici pubblici, sia di edifici privati;

f) collocare, affiggere o appendere alcunché sui beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

g) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, stabilito in anni quattordici (14);

i) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

l) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

o) ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti o delle fontane eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

p) ostruire con veicoli o materiali o comunque ostacolare gli spazi riservati alla fermata od alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche, fatto salvo il disposto di cui all'Art. 158, c.2° , lett. "G" e c.5° del D.Lgs. 285/92;

q) compiere in luogo pubblico od in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla nettezza od al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio o raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché, entro la cinta urbana, soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

r) collocare su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, pali della segnaletica stradale verticale o alberi volantini, locandine, manifesti contenti messaggi di qualunque genere fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e reclamizzanti feste o sagre del paese;

4. La violazione a tutte le disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti e materiali ingombranti visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata;

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10 - Transito e sosta delle carovane di nomadi – Sosta di roulotte e camper – Campeggio

1. Atteso che non esiste nell'ambito del territorio comunale alcuna area attrezzata per la sosta dei nomadi è fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare nel territorio comunale;

2. Atteso che non esiste nel territorio comunale alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte o in autocaravan, è vietato lo stazionamento, ad uso abitativo, di roulotte, camper

ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico;

3. E' altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato;

4. E' fatta espressa deroga a quanto previsto dal comma 2° del presente articolo per i camper e le roulotte al seguito di attività circensi, di giostre ed attrazioni. Tali camper e roulotte, previa autorizzazione scritta dell'autorità comunale, anche in calce all'autorizzazione per l'attività di attrazione, potranno stazionare nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato in tale autorizzazione. E' fatta altresì espressa deroga a quanto previsto dai commi 2°e 3° per i camper ,roulotte e tende di proprietà od in uso ad associazioni di protezione civile, in caso di esercitazioni od emergenze di protezione civile;

5. In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi 1° e 2° , il Sindaco , con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'Art. 54 del D. Lgs. 267/2000 dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.

Art. 11 – MendicITÀ

1. Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 154 del R.D. 18.06.1931, n°773 e dell'Art. 672 C.P., per ragioni salvaguardia della dignità dei luoghi e quindi di opportunità, è vietato l'esercizio della mendicITÀ.

Art. 12 - Accensione di fuochi – Stoppie

1. E' vietato accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi ed altri luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori di pavimentazione, incatramatura, sullo stesso suolo pubblico;

2. E' altresì vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale, dal giorno 01 Maggio al giorno 31 Ottobre, nonché nei periodi in cui sia stato dato, dal Presidente della Giunta Regionale, avviso sullo stato di pericolo incendi. Nel resto dell'anno è vietata l'accensione di fuochi entro 100 metri dai centri abitati. La possibilità di bruciare, nel periodo permesso, è limitata esclusivamente alla sterpaglia ed ai residui di potatura e quindi alle normali pratiche agronomiche. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/1931, n°773 e dalla L.R. 27/07/1977, n° 33, Art. 17.

3. E' sempre permesso all'interno di proprietà private l'accensione di fuochi contenuti in caminetti, grill o barbecue, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) tali fuochi devono essere vigilati da persona maggiorenne;

b) il fumo e gli effluvi della cottura non devono creare molestie alle abitazioni vicine.

L'uso non preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico di bracieri, griglie e barbecue è vietato su tutte le aree pubbliche.

4. Vengono esclusi dall'applicazione del presente articolo i fuochi d'artificio e di falò regolarmente autorizzati dalla competente Autorità amministrativa.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 80,00 ed il massimo di € 480,00 e l'obbligo della dell'immediato spegnimento del fuoco ad opera del trasgressore.

6. Le sopracitate sanzioni vengono erogate, fatta salva l'applicazione delle norme penali in materia di incendio.

Art. 13 – Falò

1. L'accensione di falò in occasione di sagre o feste tradizionali devono essere autorizzati dall'Ufficio di Polizia Locale previa verifica delle seguenti condizioni e fatte salve le prescrizioni del TULPS:

a) a cielo aperto e ad una distanza dalle civili abitazioni indicata di volta in volta nel titolo autorizzativo ;

b) previa transennatura del materiale infiammabile e adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni alla pavimentazione, agli arredi etc.;

c) alla presenza di un adeguato servizio d'ordine (anche volontario) fino al completo spegnimento delle braci.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 80,00 ed il massimo di € 480,00 e l'obbligo della dell'immediato spegnimento del fuoco ad opera del trasgressore.

Art. 14 - Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è vietato detenere nelle abitazioni materie liquide solide e gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quelle d'uso corrente per fini domestici e per il tipo di locali.

Fatto salvo quanto previsto da altre concorrenti norme di legge, il Sindaco con apposita Ordinanza potrà stabilire modalità e limiti per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili anche in luoghi privati.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 150,00 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 15 - Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, é vietato:

a) usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;

b) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;

c) far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;

d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;

e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;

f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 80,00 ed il massimo di € 480,00 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 16 - Obblighi in caso di incendio

1. In caso di incendio:

a) i presenti, su richiesta e con la direzione dei Vigili del Fuoco, devono prestare la propria opera, compatibilmente alle loro forze e condizioni, per concorrere nell'estinzione;

b) nessuno potrà impedire l'uso dei propri pozzi, serbatoi o cisterne, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi allorché gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salvo il risarcimento dei danni;

c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità

Art. 17 - Camini e canne fumarie

1. In ragione di prevalenti motivi di tutela della pubblica sicurezza e per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o produzione calore funzionanti con qualsiasi combustibile, è fatto obbligo ai soggetti proprietari o utilizzatori di:
- procedere periodicamente al controllo ed alla pulizia dei camini, delle canne fumarie, dei raccordi o simili di qualsiasi focolare o caldaia, al fine dell'efficiente mantenimento e funzionamento della struttura.

2. Le attività artigianali, produttive ed i pubblici esercizi, se non altrimenti regolamentate, sono soggette all'obbligo del controllo e della pulizia almeno annuale dei camini, canali di fumo, condotti, raccordi e simili di qualsiasi focolare o caldaia.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di sicurezza di cui ai comma precedenti.

Art. 18 – Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti, giochi vietati

1. Non si può far uso in luogo pubblico di scale a mano senza che siano custodite alla base e provviste dei regolamentari dispositivi antiscivolo.

2. E' vietato gettare o abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

3. E' vietato, fuori dei luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.

4. E' vietato il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, liquidi caustici od acidi, vernici, solventi,) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte ad evitare danno alle persone e cose.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 150,00 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 19 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura e/o di demolizione dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà contermini;

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 150,00.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 80,00 ed il massimo di € 480,00 e l'obbligo in carico ai trasgressori della cessazione immediata dell'attività.

Art. 20 - Produzione di odori gas, polveri, vapori nauseabondi o inquinanti

1. E' vietata su tutto il territorio comunale la produzione e diffusione di odori, gas, fumi e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.

2. Sono vietate su tutto il territorio comunale le operazioni che producano dispersione di polvere sul suolo pubblico come pure sulle soglie di case e negozi.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00.

4. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra ed oltre agli specifici provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti tecnologici e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo – su parere dei competenti organi ed Enti sanitari – la sospensione dell'attività insalubre o molesta

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 21 – Vernici fresche

1. Ogni oggetto in genere, verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00.

Art. 22 – Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti e norme di utilizzo

1. E' vietato prelevare o spruzzare acqua dalle fontane per recare molestia ai passanti, così come il manomettere, anche nelle fontanelle i congegni automatici e non di erogazione dell'acqua. E' altresì vietato gettare carta, rifiuti, oggetti e cose di qualunque tipo atte a sporcare od inquinare le acque e/o imbrattare, come pure lavare o far bagnare animali domestici nelle fontane. E' vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle. L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare, nonché per piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani od assimilabili. Sono vietate presso le fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni o biancheria. **Dal 15 giugno al 15 settembre** l'Amministrazione Comunale potrà regolamentare l'utilizzo delle acque per usi diversi da quelli domestici, su motivata richiesta della Società erogante il servizio. E' sempre consentito all'Amministrazione comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.

2. E' vietato ai privati, senza preventivo permesso della Società erogante il servizio, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grave emergenza quali incendio, sversamenti di liquidi acidi o caustici, nei quali però l'utilizzo degli idranti deve tempestivamente essere segnalato all'Ufficio Tecnico Comunale. E' sempre vietato, nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5,00 dagli idranti antincendio, convenientemente segnalati e fatto salvo il disposto di cui all'Art. 158, c.2° lett."m" e c.6° del D. Lgs. 285/92. E' sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai VV. FF., alle organizzazioni della Protezione Civile ed agli addetti alla nettezza urbana.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00.

Articolo 23 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite.

3. Per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00.

TITOLO III - SUOLO PUBBLICO

SEZIONE I - NETTEZZA E DECORO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 24 - Pulizia del suolo pubblico

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali e' vietato gettare, diffondere, spandere, deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque ad uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili,

vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante e completa pulizia del suolo occupato.

3. Quando l'attività di cui la comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre strutture simili fisse o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente all'interno dello spazio occupato, un contenitore adeguato per il deposito di rifiuti minuti.

4. L'obbligo di pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento della propria attività, anche se temporanea, fatta eccezione per i commercianti che esercitano l'attività di vendita nei posteggi loro assegnati nei giorni di svolgimento di mercato.

5. E' fatto obbligo per chiunque eserciti attività di qualsiasi genere in locali prospicienti alla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere ad un'adeguata pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio affaccia o dal quale si accede, fatta salva la possibilità del Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobili stesso.

7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno di esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

8. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili e di edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza fatta salva la possibilità del Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e dallo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

10. L'obbligo di cui al comma precedente si estende anche ai proprietario e/o conduttori di aree verdi che devono essere mantenute in ordine mediante l'effettuazione del taglio della vegetazione e la pulizia dei rifiuti in essa eventualmente abbandonate.

11. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 15 e 164 del C.d.S. il titolare dell'impresa esecutrice delle opere edili o il capocantiere ovvero il personale presente sul cantiere ha l'obbligo di assicurarsi che ogni veicolo, macchinario od attrezzo che dall'area di cantiere si immette sulla pubblica via non provochi l'insudiciamento con materiale che derivi dalla dispersione del carico o dal distaccamento dai pneumatici o dai cingoli. Qualora non sia presente l'effettivo trasgressore della predetta violazione, risponde in solido il titolare dell'impresa esecutrice dell'opera edile (indicato sul cartello edilizio) o il proprietario dell'immobile o del fondo. Le disposizioni del presente comma di applicano anche al privato cittadino che sta effettuando interventi di vario genere a fabbricati o a fondi.

12. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 al massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 25 - Pulizia e manutenzione dei fossati di raccolta delle acque

1. I proprietari e/o i conduttori e comunque i soggetti che esercitano la materiale disponibilità dei terreni adiacenti e confinanti con le strade di qualsiasi specie sono obbligati a

mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde ed il fondo dei fossati dei canali di scolo e le cunette laterali di raccolta acqua, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

In tal senso i soggetti di cui sopra devono provvedere alla regolare manutenzione dei fossi di scolo e delle cunette esistenti ai lati delle strade e contermini e limitrofi ai fondi di proprietà, ripristinandoli se abbandonati e/o ricoperti oppure intasati procedendo a tutti gli interventi di pulizia e spurgo quali:

a) taglio di eventuali ramaglie, cespugli, arbusti che in essi abbiano avuto incontrollata proliferazione nonché di ogni altra vegetazione che in essi si riversi;

b) rimozione di ogni materiale quali ad esempio erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

c) esecuzione dei necessari interventi sulle porzioni di terreno di proprietà contermini a tali strutture stradali per il consolidamento e/o il ripristino in modo tale da evitare franamenti o scoscendimento del terreno che possono compromettere la conservazione dei fossi restringendone la sezione o la profondità e quindi la portata.

2. Gli interventi di pulizia e di spurgo dei fossi di scolo devono essere effettuate dai soggetti di cui al comma 1) almeno due volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 Aprile e per il periodo autunnale entro il 30 Settembre ed all'occorrenza più spesso, in modo tale da lasciare scorrere liberamente le acque piovane.

3. I fossi di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente ricalibrati e rizezionati dai soggetti di cui al comma 1) secondo le indicazioni tecniche che verranno fornite dal competente Ufficio Tecnico, munendosi - qualora necessario e previsto - dei relativi titoli autorizzativi.

4. E' fatto divieto di sopraelevare i bordi strada con materiale di qualsiasi natura per impedire il naturale deflusso delle acque dalla strada pubblica ai campi sottostanti e contermini.

5. I fossi di scolo ed i canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà private o posti a confine tra proprietà private dovranno essere oggetto di manutenzione e spurgo a cura e spese dei proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici o agricoli, anche al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 al massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Nell'eventualità in cui i soggetti tenuti agli interventi di manutenzione e pulizia dei fossi di scolo laterali alle strade - dopo l'accertamento delle violazioni ai precetti di cui sopra - non vi provvedano autonomamente, oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative sopra indicate, tali necessari interventi verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai proprietari e/o conduttori dei terreni medesimi nonché all'attribuzione a questi stessi soggetti inadempienti delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla loro mancata esecuzione.

Art. 26 - Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate

1. I proprietari, i conduttori, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni ed aree libere non edificate e di aree di cantiere ubicate nel territorio comunale sono obbligati a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o

contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti e rifugio di animali (ratti) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari.

2. I proprietari, i conduttori, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni e di aree incolte e non edificate ubicate in prossimità di abitazioni sono obbligati a tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica pulizia e manutenzione con taglio e regolazione della vegetazione al fine di evitare oltre che gli inconvenienti indicati al comma precedente anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 27 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 28 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali, laboratori artigianali ed attività di produzione beni e servizi

1. Ferma restando la specifica regolamentazione comunale per le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e della modalità di raccolta dei rifiuti differenziati (raccolta differenziata) i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e produttive, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati nelle immediate vicinanze ed all'esterno dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante risulti perfettamente pulita.

2. In conseguenza del vigente divieto di fumare all'interno dei locali pubblici e per preservare il decoro dell'abitato è fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale di posizionare all'esterno dei locali in cui viene svolta l'attività (su proprietà privata) appositi raccoglitori (posacenere da esterno, vaschette fornite di sabbia, ecc.), nei quali gli avventori possano convogliare i mozziconi di sigaretta, curandone poi direttamente la gestione, manutenzione ed il successivo regolare smaltimento dei materiali ivi raccolti. Nel caso in cui – in ragione della particolare ubicazione dei locali del pubblico esercizio – tali raccoglitori / posacenere da esterno non possano che essere posizionati su aree pubbliche, il titolare dovrà concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico sia la tipologia di tali manufatti che la loro corretta collocazione.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori. Tale violazione è comunque concorrente e complementare a quelle previste dalle norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 29 - Sgombero neve e divieto di spargimento d'acqua

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere eseguita senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile o quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale, che prescriverà le opportune cautele, perché l'operazione non risulti incomoda o pericolosa al pubblico transito. In ogni caso il proprietario dello stabile da cui viene scaricata la neve, od in sua vece il conduttore, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dall'Ufficio Tecnico, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito. I poggioni ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di spazzamento della via o della piazza sottostante ed in modo da non recare danno alcuno o molestia ai passanti.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. I proprietari, gli amministratori ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate o di gelate, hanno l'obbligo solidale - al fine di tutelare l'incolumità delle persone - di sgomberare con tempestività dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede di proprietà privata gravati di servitù pubblica di transito prospicienti i rispettivi fabbricati, almeno per una porzione di marciapiede avente larghezza sufficiente al passaggio pedonale; gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi pubblici, di bar e simili situati al piano terra.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

9. E' vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico in tempo di gelo.

10. E' vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi, anche fuori del tempo di gelo, in misura tale che risulti incomodo o pericolo ai passanti

11. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di €

300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI ARREDI URBANI

Art. 30 – Divieti

1. Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per rifiuti, cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde e virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, calpestare gli spazi erbosi non espressamente destinati al calpestio, danneggiare tutti gli impianti in genere.

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tali località;

b) fare uso improprio degli spazi a verde pubblico e delle relative panchine;

c) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili;

d) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, alimentari o giornali;

e) entrare e sostare con qualsiasi veicolo, salvo biciclette se non espressamente vietate, passeggini per infanti, carrozzine per portatori di handicap e vetture speciali per gli stessi.

Le autovetture recanti il distintivo "portatore di handicap" non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati. E' possibile la concessione di particolari permessi in deroga, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

f) Provocare danni anche con imbrattamenti (scritte, disegni ecc.) alle strutture ed alle attrezzature ed alterare, anche solo parzialmente, lo stato di fatto esistente;

g) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno degli appositi raccoglitori;

h) L'utilizzo delle attrezzature adibite a giochi per i bambini, da parte di minorenni di età superiore ad anni 12 nonché da parte di adulti in genere;

i) Campeggiare e pernottare, fatta salva apposita deroga comunale in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00, e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 31 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

a) l'attività di giostrine per bambini;

b) la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di spettacoli, se organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrazioni, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento e dei percorsi.

3. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse e ricoverate in luoghi opportuni.

4. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, i prezzi praticati per l'utilizzo dell'attrazione.

5. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22 salvo preventiva autorizzazione comunale.

6. La Pubblica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 32 - Disposizioni sul verde privato

1. Le siepi ed i rami delle piante radicate nella proprietà privata che sporgono sugli spazi ed aree pubbliche (carreggiata della strade, marciapiedi, passaggi pedonali, piazze, parcheggi, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, ecc.) devono essere potate - a cura dei loro proprietari - ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, eliminando con tempestività ogni possibile limitazione alla corretta e completa fruibilità delle strutture ed ogni invasione degli spazi pubblici; i proprietari delle siepi e delle piante devono altresì provvedere affinché i cespugli ed i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a m. 2,70 al di sopra dei marciapiedi e con altezza superiore a m. 5,00 al di sopra delle carreggiate; in entrambi i casi i rami non devono comunque impedire o limitare la visibilità dei segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti della pubblica illuminazione.

3. I proprietari delle siepi e delle piante radicate nella proprietà privata e poste in adiacenza alle strade sono obbligati a rimuovere nell'immediatezza foglie, ramaglie, marcescenze, frutti, rami secchi, qualora caduti dalle piante insistenti sui propri fondi sulla sede stradale (marciapiedi compresi) per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, evitando in particolare che tali materiali occludano i tombini e la caditoie di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche ubicate sulle strade.

4. I rami, i residui di potatura, le foglie e tutti i residui di vegetazione di cui ai commi precedenti devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura e spese del proprietario delle siepi e delle piante.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 al massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

TITOLO IV - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o per motivi di ordine pubblico.

6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto e fatta comunque eccezione per quelle effettuate da privati per lavori inerenti la proprietà comunale.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 34 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico comunale richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, impianti sonori e modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio ecologia ed ambiente.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento, a pena di decadenza.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito gestiti dal concessionario del suolo.

7. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di occupazione del suolo pubblico. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo la verifica da parte de, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 35 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima e presentata all'Ufficio tecnico comunale.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 al massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 36 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale, almeno 7 giorni prima degli interventi, fatta eccezione per quelli contingibili ed urgenti, volti ad eliminare pericoli per la pubblica o privata incolumità.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefax nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni del regolamento comunale sulla manomissione del suolo pubblico.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 al massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 37 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza tramite l'ufficio protocollo, in duplice copia, una indirizzata all'Ufficio di Polizia Locale ed una all'Ufficio tecnico comunale.

La domanda deve contenere l'indicazione del luogo, le dimensioni dell'area che s'intende occupare e il periodo di occupazione e dev'essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'intervento.

2. L'Ufficio Tecnico comunale procede al rilascio dell'autorizzazione previo pagamento di quanto dovuto per l'occupazione medesima, mentre l'Ufficio di Polizia Locale, emette ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata, a cura e spese del richiedente, da apposita segnaletica stradale temporanea.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 al massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 38 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa, a titolo gratuito, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare ed appurata la disponibilità dell'area richiesta. In caso di richieste concorrenti di occupazione di suolo pubblico, anche a diverso titolo, si darà luogo alla richiesta cronologicamente anteriore. Fa fede il numero di protocollo.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima a pena di decadenza all'Ufficio di Polizia Locale che provvederà al rilascio del titolo autorizzatorio.

Art. 39 - Luminarie

1. E' soggetta a preventiva Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività o ricorrenze, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. La richiesta per l'installazione delle luminarie dovrà essere presentata in forma scritta al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di rilascio del titolo autorizzativo dovranno essere indicati il nominativo della ditta installatrice e l'elenco delle strade del territorio interessate dall'installazione delle luminarie nonché il periodo di esercizio previsto.

3. Negli allestimenti – fatti salvi divieti specifici – possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno di illuminazione pubblica a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli (carreggiata) ed a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi (marciapiedi, piste ciclabili, percorsi ciclo – pedonali).

5. Il promotore della collocazione delle luminarie è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la rispondenza degli impianti e la loro installazione alle specifiche norme di settore. Sull'istante grava la sorveglianza della struttura e la relativa manutenzione, che dovrà essere eseguita da personale tecnico qualificato. E' fatto altresì obbligo al soggetto installatore di fornire al Comune la reperibilità telefonica per eventuali interventi urgenti.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti titolari dell'Autorizzazione di cui al comma 1).

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 3) 4) e 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori

Art. 40 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale, la collocazione temporanea nelle strade o piazze ed in vista di queste e sulle facciate degli edifici, di addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili e di feste e sagre di paese per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 3) del precedente articolo.

La richiesta per l'installazione di quanto sopra dovrà essere presentata in forma scritta alla Polizia Locale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, a pena di decadenza.

Qualora l'esposizione degli addobbi, stendardi e festoni venga attuata direttamente dall'Amministrazione Comunale - utilizzando come sostegno o supporto strutture di proprietà del Comune - non è richiesto alcun adempimento preventivo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, stendardi e materiali simili, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 41 - Occupazioni con dehors

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione permanente di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato alle specifiche disposizioni delle vigenti Leggi Regionali.

2. I titolari di pubblici esercizi che occupano il suolo pubblico e/o gravato di servitù di uso pubblico mediante tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, chioschi, fioriere e manufatti simili, in aree contermini ai locali in cui viene svolta ed è autorizzata l'attività in sede fissa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono preventivamente ottenere dal Comune, o da altro ente proprietario, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento del relativo canone.

I medesimi titolari di pubblici esercizi/concessionari sono tenuti ad attivarsi ed a vigilare costantemente affinché il suolo pubblico oggetto dell'occupazione e le aree contermini a questo correlate, non vengano sporcate o insudiciate dagli avventori. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata nell'immediatezza.

Gli spazi e le aree occupate devono essere destinati esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non possono essere utilizzati per altri usi impropri. Tutti gli elementi ed i manufatti occupati devono essere sempre mantenuti in ordine ed in perfetto stato igienico – sanitario di sicurezza e di decoro.

Nei giorni e negli orari in cui il pubblico esercizio è chiuso ed è quindi conseguentemente sospesa la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei locali, tavoli, sedie, panchine ed ombrelloni dovranno essere custoditi mediante strumenti che ne impediscano l'uso oppure ritirati in luogo privato Affinché non costituiscano fonte di pericolo a terzi.

3. Fatte salve le specifiche violazioni di altre norme legislative o regolamentari, la violazioni alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 80,00 ed il massimo di € 480,00 ed il trasgressore è tenuto alla immediata regolarizzazione dell'attività ed all'eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dall'Ufficio tecnico comunale, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori

Art. 43 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e devono essere opportunamente protetti da apposita copertura in conformità alle norme igienico - sanitarie.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 44 - Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all' Art. I comma 2), lo svolgimento delle attività dei cosiddetti "artisti di strada" (suonatori, cantanti, saltimbanco e similari) è subordinata all'obbligatoria presentazione di una preventiva richiesta all'Ufficio di Polizia Locale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, a pena di decadenza. Detta richiesta dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate. L'ufficio di Polizia Locale provvederà al rilascio dell'autorizzazione o all'eventuale diniego motivato.

2. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. , su tutte le aree definite all'Art. I comma 2), lo svolgimento di mestieri girovaghi quali lustrascarpe, cenciaiolo, arrotino, riparatore di ombrelli e mestieri analoghi, qualora non vietato, è subordinato all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate. L'esercizio di mestieri girovaghi deve uniformarsi agli orari stabiliti nell'art. 38 commi 1 - 2 del presente regolamento.

3. Le attività in questione devono essere svolte senza costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 45 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su tutte le aree definite all' Art. I, comma 2) può essere disposta esclusivamente

da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

2. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.

3. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, piante, fiori, frutti e similari devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando in ogni caso oggetti di limitato valore economico. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico - sanitarie.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 300,00 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L'Ufficio di Polizia Locale a seguito di reclamo scritto si attiva per far intervenire l'ARPA, al fine di accertare la natura dei rumori e promuovere i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori, in conformità ai dettai del vigente Piano di zonizzazione acustica.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Responsabili di Settore comunali competenti o dell'ARPA, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Il piano comunale di zonizzazione acustica e le disposizioni in esso contenute, assumono valenza di norma speciale nei confronti del Regolamento.

Art. 47 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 07,00 al di fuori delle aree classificate a prevalente destinazione artigianale od industriale.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 07,00 al di fuori delle aree artigianali od industriali è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dell' ARPA ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall' ARPA, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 100,00 ed il massimo di € 500,00 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite

Art. 48 – Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere le emissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da

un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

4. Qualora, ritenuto necessario, il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.

5. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.

6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.

7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

8. Ai titolari dei pubblici esercizi, delle sale da gioco e dei circoli privati è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. L'inosservanza reiterata di tale vigilanza oltre la 1^a diffida, comporterà responsabilità oggettiva dell'esercente, con conseguente applicazione delle relative sanzioni a suo carico. Il permanere di avventori all'interno dei locali oltre l'orario di chiusura, e comunque oltre il tempo massimo di un'ora dall'orario di chiusura stessa onde permettere l'ultimazione della consumazione in corso, si intenderà quale violazione al regolamento con conseguente applicazione delle relative sanzioni. Nell'ipotesi di reiterata violazione del Regolamento da parte dell'esercente, oltre la 1^a diffida, sarà data la facoltà al Comune di sospendere temporaneamente l'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. I titolari di pubblici esercizi che utilizzano apparecchiature di diffusione sonora sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e ad adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone e di evitare il disturbo alla quiete. L'accertamento di reiterate situazioni di disturbo dovuto alla emissione di rumore "eccessivo" e ripetuti interventi degli organi di polizia a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata ed in uscita dai pubblici esercizi possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura del pubblico esercizio medesimo anche in deroga alle disposizioni generali.

9. Fatto salvo il rispetto dei "limiti di rumorosità/limiti di emissione" definiti dalle specifiche leggi di settore, di norma per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce l'attività prevalente, i circoli privati, le palestre, le scuole di ballo, sale giochi e simili ubicati in edifici comprendenti anche private abitazioni e che operano in immobili singoli ed autonomi, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, dalle ore 23.00 alle ore 08.00, salvo opportuna ed idonea insonorizzazione dei locali. In ogni caso è comunque fatto obbligo agli esercenti ed ai responsabili delle attività di ridurre particolarmente il volume dei suoni prodotti dopo le ore 22.00.

10. Per i pubblici esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione di alimenti e bevande ed attività di intrattenimento danzante e musicale ove quest'ultima sia prevalente rispetto alla prima (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, locali notturni) i limiti orari per la diffusione di musica a mezzo di qualsivoglia apparecchiatura - sia dal vivo che riprodotta - verranno definiti come prescrizione nell'autorizzazione amministrativa per l'apertura del pubblico esercizio, il cui rilascio compete al Comune e subordinatamente

all'espletamento di tutte le necessarie verifiche tecniche sugli impianti e sui locali.

11. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 100,00 ed il massimo di € 500,00 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 49 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07,00 e dopo le ore 22,00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 12,00 e le ore 16,00 e dopo le ore 19,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 100,00 ed il massimo di € 500,00 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 50 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto (sistemi di allarme) collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati e regolati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso per un periodo complessivo non superiore a 15 minuti.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento (quali per esempio la ripetuta attivazione del segnale acustico senza motivo, la mancata disattivazione automatica decorso un lungo periodo di tempo), che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica

Amministrazione sono poste a carico del trasgressore/ proprietario del veicolo.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 80,00 ed il massimo di € 480,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo antifurto.

Art. 51 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica nell'ambito del centro abitato e fuori dal centro abitato è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla pubblicità elettorale, per la quale si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalla L. 130 del 24.04.75.

3. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle D.P.C.M. 01.03.91.

4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalla leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 80,00 ed il massimo di € 480,00 e l'obbligo della dell'immediato cessazione dell'attività rumorosa a opera del trasgressore.

Art. 52 – Schiamazzi

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

2. La violazione alla disposizione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 80,00 ed il massimo di € 480,00 e l'obbligo della dell'immediato cessazione dell'attività rumorosa a opera del trasgressore.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 53 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute del D. Lgs. 267/'00 e nella L. 689/'81 e ss.mm.ii. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti ed in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento.

E' abrogato inoltre il regolamento di Polizia Urbana del 16.10.1965.

Art. 54 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 99 comma 7 dello Statuto comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la Delibera di approvazione e' divenuta esecutiva.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Oggetto ed applicazione**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Vigilanza**
- Art. 5 - Sanzioni**
- Art. 6 - Applicazione delle sanzioni amministrative**
- Art. 7 - Obbligo di ripristino**

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE

Sezione I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e qualità dell'ambiente

- Art. 8 - Comportamenti vietati**
- Art. 9 - Altre attività vietate**
- Art. 10 - Transito e sosta delle carovane di nomadi – sosta di roulotte e camper - campeggio**
- Art. 11 - Mendicizia**
- Art. 12 - Accensioni di fuochi- stoppie**
- Art. 13 - Falò**
- Art. 14 - Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili**
- Art. 15 - Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni**
- Art. 16 - Obblighi in caso di incendio**
- Art. 17 - Camini e canne fumarie**
- Art. 18 - Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti, giochi vietati**
- Art. 19 - Operazioni di verniciatura, carteggia tura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto**
- Art. 20 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseabondi o inquinanti**

Sezione II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Art. 21 - Vernici fresche**
- Art. 22 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio divieti e norme di utilizzo**
- Art. 23 - Installazione della antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

TITOLO III SUOLO PUBBLICO

Sezione I - Nettezza e decoro del suolo pubblico

- Art. 24 - Pulizia del suolo pubblico**
- Art. 25 - Pulizia e manutenzione dei fossati di raccolta delle acque**
- Art. 26 - Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate**
- Art. 27 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci**
- Art. 28 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali, laboratori artigianali ed attività di produzione beni e servizi**
- Art. 29 - Sgombero neve e divieto di spargimento d'acqua**

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico e degli arredi urbani

- Art. 30 - Divieti**
- Art. 31 - Attività particolari consentite in parchi pubblici**
- Art. 32 - Disposizioni sul verde privato**

TITOLO IV OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I – Disposizioni generali

- Art. 33 - Disposizioni generali**

Sezione II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

- Art. 34 - Occupazioni per manifestazioni**
- Art. 35 - Occupazioni con elementi di arredo**
- Art. 36 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità**
- Art. 37 - Occupazioni per traslochi**
- Art. 38 - Occupazioni per comizi e raccolta firme**
- Art. 39 - Luminarie**
- Art. 40 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

Sezione III – Disposizioni particolari per attività commerciali

- Art. 41 - Occupazioni con dehors**
- Art. 42 - Occupazioni per temporanea esposizione**
- Art. 43 - Occupazioni per esposizioni di merci**
- Art. 44 - Artisti di strada e mestieri girovaghi**
- Art. 45 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Sezione I – Disposizioni varie

- Art. 46 - Disposizioni generali**
- Art. 47 - Lavoro notturno**
- Art. 48 - Spettacoli e trattenimenti**
- Art. 49 - Abitazioni private**
- Art. 50 - Dispositivi acustici antifurto**
- Art. 51 - Pubblicità fonica**
- Art. 52 - Schiamazzi**

TITOLO VI NORME FINALI

- Art. 53 - Norme finali**
- Art. 54 - Entrata in vigore**